REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli allestimenti antincendio degli automezzi dell'ente in esecuzione della determinazione del Servizio Contabilità Bilancio e Appalti n. 665 del 21.12.2006

CAPITOLATO

PARTE I

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente disciplinare ha per oggetto un contratto, da stipulare, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli allestimenti e attrezzature antincendio degli automezzi di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna, ovvero in uso all'Ente stesso per l'attività di intervento sugli incendi svolta a norma di statuto.

Il valore complessivo, presunto, dell'appalto, posto a base d'asta è di euro 300.000,00 compreso IVA.

L'intero appalto risulta essere suddiviso nei seguenti 5 lotti, aggiudicabili separatamente:

1. LOTTO N. 1 - CAGLIARI Base d'asta euro 70.000,00;
2. LOTTO N. 2 - ORISTANO Base d'asta euro 40.000,00;
3. LOTTO N. 3 - LANUSEI Base d'asta euro 60.000,00;
4. LOTTO N. 4 - SASSARI Base d'asta euro 70.000,00;
5. LOTTO N. 5 – TEMPIO Base d'asta euro 60.000,00.

Le imprese potranno presentare offerta per uno solo, per più lotti o per tutti i lotti in appalto.

Non sono ammessi ulteriori frazionamenti dei lotti, verranno escluse eventuali offerte parziali.

Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte e/o offerte condizionate.

Art. 2

(Elenco dei mezzi e delle attrezzature oggetto del servizio in appalto)

L'elenco degli automezzi e delle attrezzature oggetto del servizio di manutenzione in appalto sono riportati nei seguenti allegati:

- Allegato A1 - Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui al lotto n. 1 - CAGLIARI
- Allegato A2 - Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui al lotto n. 2 - ORISTANO
- Allegato A3 - Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui al lotto n. 3 - LANUSEI
- Allegato A4 - Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui al lotto n. 4 - SASSARI
- Allegato A5 – Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui al lotto n. 5 - TEMPIO

Gli elenchi sopraccitati rappresentano la situazione attuale degli automezzi e attrezzature in dotazione all'Ente. Gli stessi potranno pertanto subire variazioni determinate dalla dismissione, ovvero dall'acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature.

L’Amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà di operare variazioni, in diminuzione o in aumento, sino alla concorrenza dei limiti di legge.

Relativamente all'introduzione nei succitati elenchi di attrezzature diverse - per marca, modello - da quanto inizialmente riportato, le stesse potranno essere introdotte automaticamente qualora corrispondenti per tipologia di lavorazione ad altro modello già presente. In tal caso il costo di lavorazione sarà corrispondente a quello del modello analogo per il quale è stata presentata l'offerta.

Art. 3

(Descrizione dei lavori di manutenzione programmata)

L'esatta descrizione dei lavori richiesti e riportata nell'allegato B formante parte integrale e sostanziale del presente atto.

Nel suddetto allegato viene fornita l'esatta descrizione delle lavorazioni richieste differenziata per ogni singola attrezzatura - pompe meccaniche, pompe idrauliche, rulli naspo, moduli scarrabili, moduli fissi, ecc..

Art. 4

(Durata dell'appalto)

Le manutenzioni programmate riportate nell'allegato B, devono intendersi quale ciclo di lavorazione annuale.

L'appalto avrà durata di anni uno.

Le lavorazioni di un ciclo manutentivo dovranno di regola venire eseguite complessivamente nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile del successivo anno.

Art. 5

(Modalità di esecuzione del Servizio)

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

Successivamente alla firma del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà concordare con l'Amministrazione un piano per gli interventi manutentivi. Tale piano dovrà essere sviluppato tenendo conto dei termini di esecuzione di cui al precedente art. 4.

In tutti i casi gli incaricati dell'Amministrazione provvederanno alla consegna delle attrezzature oggetto di manutenzione direttamente nei luoghi di lavorazione dell'Impresa dichiarati in sede di gara. Relativamente ai moduli scarrabili, gli oneri di smontaggio degli stessi, come anche quelli di rimontaggio per il ritiro, sono a carico dell'Impresa che dovrà provvedervi nel minor tempo possibile, e comunque nella stessa giornata di consegna del mezzo, al fine di rendere lo stesso subito disponibile per suo ritiro da parte dell'Amministrazione.

Relativamente ad attrezzature fisse, non scarrabili, le stesse verranno consegnate all'impresa direttamente con l'automezzo.

Ultimata la manutenzione sul mezzo e/o sull'attrezzatura, la sua disponibilità per il ritiro dovrà essere comunicata in forma scritta - via fax ovvero a mezzo posta, o anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, a mezzo trasmissione per via telematica di evidenze e documenti cartacei.

L'Amministrazione provvederà al loro ritiro entro 5 giorni a far data dalla succitata comunicazione.

Resta inteso che durante tutto il periodo di sosta delle attrezzature e/o automezzi dell'Amministrazione nei magazzini od officina di lavorazione, l'impresa è responsabile in via esclusiva della loro custodia e sicurezza e risponderà di eventuali danni che si dovessero verificare sugli stessi.

Sia la consegna che il ritiro delle attrezzature e/o automezzi devono farsi risultare da specifico verbale firmato da un responsabile dell'Impresa e l'incaricato per la consegna e/o il ritiro dell'Amministrazione. Tale verbale oltre a recare indicate le date di consegna e ritiro, dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze, inconvenienti e anomalie constatati all'atto della consegna.

Art. 6

(Manutenzioni straordinarie)

Qualora nel corso del servizio in appalto, si dovessero rendere necessarie riparazioni delle attrezzature aventi natura straordinaria e non prevedibile, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante commissionare le stesse all'Impresa aggiudicataria.

A tal fine con l'allegato " C " viene fornito un elenco, non esaustivo, di lavorazioni che potranno essere richieste, con indicazione dei tempi stimati occorrenti per la riparazione stessa.

Tali tempi sono da considerare fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto: l'impresa dovrà pertanto sulla base di propri calcoli di convenienza fissare la tariffa oraria di manodopera, la quale costituirà, insieme al prezzo offerto per la manutenzione ordinaria, parametro per la valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13.

Art. 7

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che il servizio sia eseguito secondo modalità e requisiti richiesti dal contratto, ovvero dal presente capitolato.

Il collaudo verrà effettuato, dal personale dell'Amministrazione incaricato, presso gli stabilimenti di lavorazione dell'impresa dove avviene la riconsegna del mezzo e/o dell'attrezzatura, al momento stesso del suo ritiro.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'Impresa.

Il regolare collaudo del servizio e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di verifica dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Verranno rifiutati a collaudo quelle attrezzature che, in sede di verifica, manifestino difetti di funzionamento. In tali casi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 22 del presente capitolato, l'impresa dovrà provvedere alla sua corretta riparazione entro 10 gg..

Art. 8

(Prezzo del servizio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I prezzi offerti per la realizzazione del servizio si intendono fissati dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è onnicomprensivo e forfetario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, ed indipendente da qualunque eventualità.

Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data del collaudo, ovvero se successiva, dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata da una copia dei verbali di cui ai precedenti articoli 5 e 7, a comprova della regolarità delle prestazioni fatturate.

I pagamenti verranno effettuati in più soluzioni, ovvero in un unica soluzione al termine di tutti i lavori affidati qualora ciò venga richiesto dall'Impresa.

Art. 9

(Difetti di lavorazione e garanzie dell'impresa)

L'Impresa garantisce i lavori ed i materiali forniti e messi in opera, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'Impresa è pertanto obbligata a eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Fatta salva l'applicazione della relativa penale prevista dal successivo art. 22, per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui abbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. In tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, sarà a carico dell'Impresa.

Art. 10

(Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)

L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche e controlli presso gli stabilimenti dell'Impresa circa la perfetta osservanza da parte dell’aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all’applicazione di quanto previsto all’art. 22.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 11

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un offerta sottoscritta in ogni sua parte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione sono le seguenti:

I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e l'oggetto della gara, a sua volta contenente:

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata, integra e non trasparente, con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura " offerta economica ", contenente l'offerta economica da formulare - utilizzando, ovvero riproducendo, il modulo predisposto da questa Amministrazione (Allegato D):

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura " Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- a) Autocertificazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante la compilazione del prestampato " allegato E ", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);

- b) Cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo art. 19 del presente disciplinare;

- c) Dichiarazione con indicazione dei lotti per i quali l'offerta viene formulata;

- d) Referenza bancaria di cui al successivo art. 15

- e) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni di cui al successivo art. 15;

- f) Elenco delle risorse strutturali disponibili all'impresa di cui al successivo art. 15;

- g) Dichiarazione con la quale l'impresa attesta quali siano le sedi delle officine di lavorazione a sua disposizione per l'esecuzione del servizio in appalto.

b) **Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 05 marzo 2007**; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al

servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più al requisito di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

c) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

d) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana;

e) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione; sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 12

(Procedura di aggiudicazione)

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutto il servizio motivando, in tal caso, adeguatamente la decisione.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 13

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e relativi punteggi di seguito elencati:

A) PREZZO OFFERTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO (manutenzione ordinaria)

Massimo **50 punti** da assegnare all'impresa che offre il maggior ribasso sulle basi d'asta;

B) COSTO ORARIO DI MANODOPERA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA - Massimo **20 punti** da assegnare all'impresa che offre l'esecuzione al costo orario minore;

C) DISLOCAZIONE DELL'OFFICINA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA RELATIVO AL LOTTO PER IL QUALE VIENE PRESENTATA L'OFFERTA: **10 punti.**

D) DOTAZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI: Massimo **20 punti.**

Relativamente ai precedenti punti a e b, a partire dal punteggio massimo da assegnare all'impresa che abbia operato l'offerta al costo più basso, i punteggi alle restanti imprese verranno assegnati con l'applicazione della seguente formula ricavata dallo sviluppo di un equazione di proporzionalità inversa:

Punteggio X = (Punteggio Massimo X Offerta minore) / Offerta maggiore

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'impresa che abbia raggiunto complessivamente il punteggio maggiore da intendersi quale somma algebrica dei punteggi totalizzati.

Art. 14

(Seduta di gara)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Esaurito l'esame sulla documentazione di gara e sul possesso da parte delle imprese concorrenti dei requisiti di onorabilità richiesti per la partecipazione alla gara stessa, si procederà all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Art. 15

(Capacità dei concorrenti)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi i costituendi raggruppamenti temporanei, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA

a1) Iscrizioni: le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento di imprese, dovranno essere in possesso:

- se italiane: di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività attinente l'appalto;
- se estere: di iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali dello Stato di residenza.

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

a3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;

a4) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in grado, qualora richiesto, di esibire la certificazione, di cui all'art. 17 L.68/99, rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di tale legge;

a5) Di compensare il proprio personale secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

b) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi è pari almeno a 2 volte la somma posta a base d'appalto, mentre il fatturato relativo alle forniture analoghe a quella oggetto della gara, sempre con riferimento agli ultimi tre esercizi, è pari almeno alla somma posta a base dell'appalto.

In alternativa, il partecipante potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria con l'esibizione di n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati di credito con la quale gli stessi attestano l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Pena l'esclusione, le dichiarazioni rese dovranno fare espressamente menzione al presente appalto.

c) CAPACITA' TECNICA

1) L'impresa partecipante dovrà disporre di almeno uno stabilimento di lavorazione attrezzato per l'esecuzione del servizio in appalto nel territorio della Regione Sardegna.

2) Ai fini della valutazione della competenza, dell'efficienza, dell'esperienza e dell'affidabilità dei concorrenti, l'impresa partecipante dovrà fornire l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione specifica degli importi fatturati.

In tale elenco dovrà, a pena di esclusione, risultare l'indicazione di contratti, per un valore complessivo pari al 50 % dell'importo della base di appalto dei lotti per i quali viene presentata l'offerta, aventi per oggetto servizi uguali a quello del presente appalto, rivolte ad enti pubblici e/o privati, comunità, ecc.

La/e referenza/e segnalata/e dovranno essere complete del nominativo del destinatario, dell'importo e del periodo di esecuzione compreso nell'ultimo triennio 2003/2004/2005, ovvero in corso di esecuzione, con riserva di trasmettere, in caso di aggiudicazione, l'attestazione del buon esito del servizio segnalato, vistata

o rilasciata dal destinatario - se trattasi di servizi effettuati per enti o amministrazioni pubbliche - rilasciata dal destinatario, qualora trattasi di un soggetto privato.

2) L'impresa, sempre ai fini di comprovare la propria capacità tecnica e fornire garanzie sulla onorabilità del contratto, dovrà inoltre dar conto in una apposita dichiarazione, delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti, che, a vario titolo disponibili per l'impresa, saranno utilizzati per la prestazione del servizio. Tale elenco dovrà necessariamente comprendere quelle attrezzature indispensabili all'esecuzione del servizio in appalto (es: banchi di prova)

Art. 16

(Raggruppamenti d'impresa e consorzi)

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l'esclusione, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalle normativa vigente.

Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Relativamente ai consorzi di impresa, gli stessi non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono, a pena di esclusione, indicare le imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione di un consorzio di imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio o fornitura.

Le A.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

La percentuale di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. E' necessario infatti che la composizione, da presentarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% dei requisiti richiesto. Ogni impresa riunita/consorziata non potrà eseguire una percentuale di forniture e/o servizi maggiore rispetto a quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di candidatura.

Art. 17

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 18

(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

Art. 19

(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta nella forma prevista dall'articolo 75, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo pari al 2% del lotto o della somma dei lotti per i quali viene presentata l'offerta. Il mero errore del calcolo dell'importo della cauzione, ovvero del periodo di sua validità, non comporta l'automatica esclusione dell'offerta, bensì l'obbligo per l'impresa partecipante di provvedere con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di comunicazione dell'Amministrazione, a regolarizzare la garanzia prestata, pena l'esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione può essere prestata mediante:

1) deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali n. 205405, intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Via Vittorio Veneto, 09100 Cagliari, ABI 1005, CAB 04800;

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nelle forme e misure stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 20

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L’impresa aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'aggiudicatario ed ai contro interessati il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per l’eventuale esecuzione della fornitura al secondo in graduatoria, con rivalsa delle maggiori spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Si precisa infine che l’approvazione e l’esecutività del contratto, per quanto riguarda il solo Ente, è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni, nonché all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e dell’eventuale contratto e all'incameramento della cauzione, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa contraente che dovrà versarle nei tempi e nei modi che verranno comunicati con la stipula del contratto.

PARTE III

NORME FINALI

Art. 21

(Clausola risolutiva espressa)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'appaltatrice, con riserva altresì di risarcimento degli ulteriori danni, qualora la stessa persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale o non conforme esecuzione del servizio.

Art. 22

(Penali)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;

- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;

- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

- effettua in ritardo il servizio di assistenza post vendita: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del Responsabile del Servizio ovvero dal Responsabile del Procedimento sentito il parere del Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio e Appalti.

Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione ed al Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio e Appalti.

Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 5 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Art. 23

(Facoltà di recesso)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR. che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso.

In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente al pagamento delle prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto dall’Amministrazione;

Art. 24

(Rifusione di danni e spese)

Per ottenere il rimborso delle spese, e la rifusione dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25

(Rinvio a norme di diritto)

Il presente appalto è regolato in via graduata:

1. Dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nello stesso;
2. Dal D.Lgs 12 Aprile 2006, dalle norme di contabilità dello Stato, dal D.M. 28 ottobre 1985 e dalle altre norme relative alla disciplina degli appalti fornitura per la Pubblica Amministrazione;
3. Dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 26

(Controversie)

Le controversie insorte fra l'amministrazione e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l'altro, di comune accordo, dagli arbitri.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire le continuità del servizio o delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni.

In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Cagliari.

Art. 27

(Norme finali e allegati)

1. NORME FINALI

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

2. ALLEGATI

Sono allegati al presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti:

A. Elenco mezzi suddiviso in lotti (A1 - A2 - A3 - A4 - A5);

B. Descrizione lavori;

C. Tempario lavori straordinari;

D. Schema offerta economica - D.1 Elementi costitutivi dell’offerta;

E. Dichiarazione per la partecipazione

Art. 28

(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Direttore Generale
Dr. Graziano Nudda